



# Consiglio

## COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **43** del **06/07/2015**

Oggetto: **TASSA RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Adunanza ordinaria del 06/07/2015 ore 09:30 seduta pubblica.  
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9,50.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 29 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	X	-	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Cenni Roberto	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	-	X	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	-	X	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Sciumbata Rosanna	X	-	Silli Giorgio	X	-
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Roberto Gerardi.

-----

Assistono alla seduta i seguenti assessori :  
Biancalani Luigi, Ciambellotti Maria Grazia, Faggi Simone, Faltoni Monia, Mangani Simone,  
Squittieri Benedetta, Toccafondi Daniela

(omissis il verbale)



Oggetto: **TASSA RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

## **Il Consiglio**

Visto che l'art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto che il comma 682 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale con regolamento da adottarsi ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446* determina la disciplina per l'applicazione del tributo;

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visti i seguenti decreti del Ministro dell'Interno con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali:

- in data 24/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014, con il quale è stato differito il termine al 31 marzo 2015;

- in data 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21/03/2015, con il quale è stato differito il termine al 31 maggio 2015;

- in data 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, con il quale è stato differito il termine al 30 luglio 2015;

Richiamate la D.C.C. n. 75 del 18/09/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2014-2015-2016, e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 269 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2014;

Dato atto che con la citata D.G.C. n. 31/2015 sono state confermate per l'attività gestionale ordinaria in periodo di esercizio provvisorio, per quanto attuabili e compatibili con le direttive impartite nell'atto stesso, le modalità operative contenute nel Piano Esecutivo di Gestione 2014, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 269/2014 e successivi aggiornamenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388, secondo cui gli enti locali approvano i regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione e tali regolamenti, anche se adottati successivamente, purché entro il termine sopra indicato, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- i commi da 641 a 688 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono la normativa generale in ordine alla tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 704 della stessa legge che abroga l'art. 14 del D.L. 201/2011, istitutivo della TARES;



Vista le DCC n. 14 del 13/3/2014 con la quale si è stabilito di continuare ad avvalersi anche per l'anno 2014 e fino all'affidamento al gestore unico del servizio di igiene ambientale in seguito all'espletamento della gara a livello di ambito territoriale, per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva;

Vista la DCC n. 67 del 3/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Ritenuto opportuno, a seguito di ulteriori approfondimenti fatti in ordine all'applicazione di alcune norme del regolamento introdurre alcune modifiche finalizzate a:

- estendere anche agli alberghi con e senza ristorante la possibilità di usufruire di una riduzione in caso di adesione al sistema di raccolta differenziata
- ampliare la possibilità di procedere ad iscrizioni d'ufficio
- prevedere un termine più lungo, in sede di prima applicazione, per la presentazione della modulistica necessaria per poter usufruire dell'esclusione per produzione di rifiuti speciali

ed in particolare:

- all'art. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche – aggiunta del seguente comma dopo il comma 9 “Data la natura dell'attività svolta che di fatto produce rifiuti che per qualità sono prevalentemente differenziabili, ad esempio bottiglie, lattine, giornali, rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione, per le utenze non domestiche inquadrate nella categoria 7 – alberghi con ristorante e 8 – alberghi senza ristorante, che aderiranno al sistema di raccolta differenziata svolta dal gestore o da ditta autorizzata è prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.” e sostituzione al comma 13 (ex comma 12) delle parole “rimborso da conguagliare” con “compensazione”
- all'art. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione – al comma 5 le parole “richiesta agli uffici pubblici competenti “ sono sostituite dalle seguenti “documenti in possesso della Pubblica Amministrazione”, le parole “a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno” sono sostituite dalle seguenti “ ai termini di legge” e di seguito è aggiunto il periodo “La comunicazione può contenere l'invito al pagamento di una quota degli importi dovuti non superiore all'80% di quanto risultante dall'iscrizione d'ufficio; il pagamento di quanto richiesto comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.”, le parole da “La suddetta comunicazione deve contenere” a “comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa” sono soppresse, è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma: “In ogni caso l'emissione dell'avviso bonario contenente tutti gli elementi relativi all'iscrizione d'ufficio è da ritenersi valida procedura ai fini dell'iscrizione alla tassa comunale sui rifiuti. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.”
- all'art. 28 - Riscossione – si introduce il seguente comma dopo il comma 5 “In caso di iscrizioni derivanti dalle attività istruttorie previste dall'art. 26, la riscossione della tassa dovuta per l'anno di competenza può essere effettuata mediante l'emissione di due o più avvisi di pagamento; tranne l'ultimo avviso, che deve contenere obbligatoriamente il conguaglio effettivo degli importi al netto di quanto già versato, gli avvisi bonari possono determinare gli importi richiesti sulla base di quantificazioni della fattispecie imponibile non superiore all'80% del totale utilizzando se necessario le facoltà previste dall'art. 27 comma 3.”
- al Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE aggiunta del seguente articolo: “Art. 40- Disposizioni transitorie per l'anno 2015 - Per l'anno 2015, in sede di prima applicazione del regolamento, il termine decadenziale per presentare la



documentazione prevista all'art.7 comma 5 è il 31/07/2015. “

dando atto che i testi modificati sono i seguenti:

**ART. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche**

TESTO ORIGINALE

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
5. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
6. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
8. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
9. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
10. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
  - a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);
  - b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
11. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio, istanza di richiesta corredata della



documentazione di cui al comma che precede.

12. La riduzione opera di regola mediante rimborso da conguagliare sul primo avviso di pagamento utile.

#### TESTO MODIFICATO

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti

2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
5. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
6. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;
8. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
9. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
10. *Data la natura dell'attività svolta che di fatto produce rifiuti che per qualità sono prevalentemente differenziabili, ad esempio bottiglie, lattine, giornali, rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione, per le utenze non domestiche inquadrata nella categoria 7 – alberghi con ristorante e 8 – alberghi senza ristorante, che aderiranno al sistema di raccolta differenziata svolta dal gestore o da ditta autorizzata è prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa. (comma aggiunto)*
11. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
  - a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);



- b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
- 12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio, istanza di richiesta corredata della documentazione di cui al comma che precede.
- 13. La riduzione opera di regola mediante ~~rimborso da conguagliare~~ *compensazione* sul primo avviso di pagamento utile.

#### **ART. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

##### TESTO ORIGINALE

- 1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati e presentata al Comune di Prato oppure all'eventuale soggetto affidatario dell'attività di gestione del tributo.
- 2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai commi seguenti.
- 3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione.
- 4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.
- 5. Il Comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dall'utente. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
- 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze domestiche:
  - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
  - b. il codice fiscale,
  - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e il numero



- civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
- e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - f. I riferimenti catastali
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze non domestiche:
- a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
  - c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
  - d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
  - f. I riferimenti catastali
9. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
10. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
11. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
12. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

#### TESTO MODIFICATO

1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati e presentata al Comune di Prato oppure all'eventuale soggetto affidatario dell'attività di gestione del tributo.
2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai commi seguenti.
3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale



di spedizione.

4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.
5. *Il Comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno ai termini di legge. La comunicazione può contenere l'invito al pagamento di una quota degli importi dovuti non superiore all'80% di quanto risultante dall'iscrizione d'ufficio; il pagamento di quanto richiesto comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dall'utente. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.*
6. *In ogni caso l'emissione dell'avviso bonario contenente tutti gli elementi relativi all'iscrizione d'ufficio è da ritenersi valida procedura ai fini dell'iscrizione alla tassa comunale sui rifiuti. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa. (comma aggiunto)*
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze domestiche:
  - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
  - b. il codice fiscale,
  - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
  - e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - f. I riferimenti catastali.
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze non domestiche:
  - a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni,





(denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),

- c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente,
  - d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione,
  - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni,
  - f. I riferimenti catastali
10. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
  11. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
  12. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
  13. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

#### **ART. 28- Riscossione**

##### TESTO ORIGINALE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il Comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. Se si verificasse la condizione di ritardata consegna degli avvisi di pagamento, le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in 2 (due) rate scadenti il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, qualunque siano le modalità approntate dal Comune per l'invio degli avvisi bonari.



6. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al comma che precede al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
7. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
8. Il versamento del tributo è effettuato al Comune con le modalità previste dalla normativa.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30 e gli interessi di cui all'articolo 31.
10. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento di cui all'art. 29 è divenuto definitivo.

#### TESTO MODIFICATO

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il Comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. Se si verificasse la condizione di ritardata consegna degli avvisi di pagamento, le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in 2 (due) rate scadenti il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, qualunque siano le modalità approntate dal Comune per l'invio degli avvisi bonari.
6. *In caso di iscrizioni derivanti dalle attività istruttorie previste dall'art. 26, la riscossione della tassa dovuta per l'anno di competenza può essere effettuata mediante l'emissione di due o più avvisi di pagamento; tranne l'ultimo avviso, che deve contenere obbligatoriamente il conguaglio effettivo degli importi al netto di quanto già versato, gli avvisi bonari possono determinare gli importi richiesti sulla base di quantificazioni della fattispecie imponibile non superiore all'80% del totale utilizzando se necessario le facoltà previste dall'art. 27 comma 3.(comma aggiunto)*



7. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al comma che precede al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
9. Il versamento del tributo è effettuato al Comune con le modalità previste dalla normativa.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30 e gli interessi di cui all'articolo 31.
11. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento di cui all'art. 29 è divenuto definitivo.

**ART. 40- Disposizioni transitorie per l'anno 2015 – (Articolo aggiunto)**

1. *Per l'anno 2015, in sede di prima applicazione del regolamento, il termine decadenziale per presentare la documentazione prevista all'art.7 comma 5 è il 31/07/2015.*

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio servizi finanziari e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in data 29.5.2015;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.08.2014, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato parte integrante alla presente deliberazione;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 1 "Affari generali, personale, sistema informativo e comunicazione" e n. 2 "Sviluppo Economico – Finanze – Patrimonio – Politiche comunitarie" in data 15.6.2015;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;



(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

**Presenti 30**

**Favorevo 18** Alberti, Bartolozzi, Bianchi, Biffoni, Calussi,  
**li** Carlesi, Lombardi, Longobardi, Mennini,  
Napolitano, Rocchi, Roti, Santi, Sapia, Sciumbata,  
Tassi, Tropepe, Vannucci.

**Contrari 11** Benelli, Berselli, Capasso, Cenni, Giugni, La Vita,  
Longo, Milone, Pieri, Silli, Verdolini.

**La Consigliera Sanzò dichiara di non partecipare al voto.**

**APPROVATA**

**Delibera**

- di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI)” allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale complessivo, per le motivazioni meglio descritte in narrativa, delle seguenti modifiche:
  - all’art. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche – aggiunta del seguente comma dopo il comma 9 “Data la natura dell’attività svolta che di fatto produce rifiuti che per qualità sono prevalentemente differenziabili, ad esempio bottiglie, lattine, giornali, rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione, per le utenze non domestiche inquadrata nella categoria 7 – alberghi con ristorante e 8 – alberghi senza ristorante, che aderiranno al sistema di raccolta differenziata svolta dal gestore o da ditta autorizzata è prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.” e sostituzione al comma 13 (ex comma 12) delle parole “rimborso da conguagliare” con “compensazione”
  - all’art. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione – al comma 5 le parole “richiesta agli uffici pubblici competenti “ sono sostituite dalle seguenti “documenti in possesso della Pubblica Amministrazione”
  - all’art. 28 - Riscossione – si introduce il seguente comma dopo il comma 5 “In caso di iscrizioni derivanti dalle attività istruttorie previste dall’art. 26, la riscossione della tassa dovuta per l’anno di competenza può essere effettuata mediante l’emissione di due o più avvisi di pagamento; tranne l’ultimo avviso, che deve contenere obbligatoriamente il conguaglio effettivo degli importi al netto di quanto già versato, gli avvisi bonari possono determinare gli importi richiesti sulla base di quantificazioni della fattispecie imponibile non superiore all’80% del totale utilizzando se necessario le facoltà previste dall’art. 27 comma 3.”
  - al Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE aggiunta del seguente articolo: “Art. 40- Disposizioni transitorie per l’anno 2015 - Per l’anno 2015, in



sede di prima applicazione del regolamento, il termine decadenziale per presentare la documentazione prevista all'art.7 comma 5 è il 31/07/2015.

- di approvare pertanto la nuova formulazione degli artt. 21,26 e 28 ed il nuovo articolo 40:

**ART. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche**

TESTO ORIGINALE

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
5. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
6. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
8. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
9. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
10. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
  - a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);
  - b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
11. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio, istanza di richiesta corredata della



documentazione di cui al comma che precede.

12. La riduzione opera di regola mediante rimborso da conguagliare sul primo avviso di pagamento utile.

TESTO MODIFICATO

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
5. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
6. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
8. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
9. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
10. *Data la natura dell'attività svolta che di fatto produce rifiuti che per qualità sono prevalentemente differenziabili, ad esempio bottiglie, lattine, giornali, rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione, per le utenze non domestiche inquadrata nella categoria 7 – alberghi con ristorante e 8 – alberghi senza ristorante, che aderiranno al sistema di raccolta differenziata svolta dal gestore o da ditta autorizzata è prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa. (comma aggiunto)*
11. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
  - a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);



- b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio, istanza di richiesta corredata della documentazione di cui al comma che precede.
13. La riduzione opera di regola mediante ~~rimborso da conguagliare~~ *compensazione* sul primo avviso di pagamento utile.

#### **ART. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

##### TESTO ORIGINALE

1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati e presentata al Comune di Prato oppure all'eventuale soggetto affidatario dell'attività di gestione del tributo.
2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai commi seguenti.
3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione.
4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.
5. Il Comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dall'utente. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze domestiche:
  - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
  - b. il codice fiscale,
  - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e il numero



- civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente,
- e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione,
  - f. I riferimenti catastali
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze non domestiche:
- a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
  - c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente,
  - d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione,
  - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni,
  - f. I riferimenti catastali
9. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
10. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
11. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
12. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

#### TESTO MODIFICATO

1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati e presentata al Comune di Prato oppure all'eventuale soggetto affidatario dell'attività di gestione del tributo.
2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai commi seguenti.
3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale





di spedizione.

4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.
5. *Il Comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno ai termini di legge. La comunicazione può contenere l'invito al pagamento di una quota degli importi dovuti non superiore all'80% di quanto risultante dall'iscrizione d'ufficio; il pagamento di quanto richiesto comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dall'utente. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.*
6. *In ogni caso l'emissione dell'avviso bonario contenente tutti gli elementi relativi all'iscrizione d'ufficio è da ritenersi valida procedura ai fini dell'iscrizione alla tassa comunale sui rifiuti. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa. (comma aggiunto)*
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze domestiche:
  - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
  - b. il codice fiscale,
  - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente,
  - e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione,
  - f. I riferimenti catastali
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze non domestiche:
  - a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni,



(denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),

- c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente,
  - d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
  - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni,
  - f. I riferimenti catastali
10. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
  11. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
  12. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
  13. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

#### **ART. 28- Riscossione**

##### TESTO ORIGINALE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il Comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. Se si verificasse la condizione di ritardata consegna degli avvisi di pagamento, le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in 2 (due) rate scadenti il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, qualunque siano le modalità approntate dal Comune per l'invio degli avvisi bonari.



6. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al comma che precede al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
7. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
8. Il versamento del tributo è effettuato al Comune con le modalità previste dalla normativa.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30 e gli interessi di cui all'articolo 31.
10. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento di cui all'art. 29 è divenuto definitivo.

#### TESTO MODIFICATO

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il Comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. Se si verificasse la condizione di ritardata consegna degli avvisi di pagamento, le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in 2 (due) rate scadenti il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, qualunque siano le modalità approntate dal Comune per l'invio degli avvisi bonari.
6. *In caso di iscrizioni derivanti dalle attività istruttorie previste dall'art. 26, la riscossione della tassa dovuta per l'anno di competenza può essere effettuata mediante l'emissione di due o più avvisi di pagamento; tranne l'ultimo avviso, che deve contenere obbligatoriamente il conguaglio effettivo degli importi al netto di quanto già versato, gli avvisi bonari possono determinare gli importi richiesti sulla base di quantificazioni della fattispecie imponibile non superiore all'80% del totale utilizzando se necessario le facoltà previste dall'art. 27 comma 3.(comma aggiunto)*



7. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al comma che precede al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
9. Il versamento del tributo è effettuato al Comune con le modalità previste dalla normativa.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30 e gli interessi di cui all'articolo 31.
11. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento di cui all'art. 29 è divenuto definitivo.

**ART. 40- Disposizioni transitorie per l'anno 2015 – (Articolo aggiunto)**

1. *Per l'anno 2015, in sede di prima applicazione del regolamento, il termine decadenziale per presentare la documentazione prevista all'art.7 comma 5 è il 31/07/2015.*

- di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art.53 comma 16 della L. 23.12.2000 n.388 come modificato dall'art.27, comma 8 legge 448/2001;
- di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- di delegare il Responsabile del Servizio Servizi Finanziari e Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità indicate nell'art. 1, comma 688 della L. 147/2013.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità che viene approvata con il seguente risultato:

**Presenti 30**

**Favorevoli 18** Alberti, Bartolozzi, Bianchi, Biffoni, Calussi,  
**oli** Carlesi, Lombardi, Longobardi, Mennini,  
Napolitano, Rocchi, Roti, Santi, Sapia, Sciumbata,



Tassi, Tropepe, Vannucci.

**Contrari 11** Benelli, Berselli, Capasso, Cenni, Giugni, La Vita, Longo, Milone, Pieri, Silli, Verdolini.

**La Consigliera Sanzò dichiara di non partecipare al voto.**

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**(omissis il verbale)**

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi